

28 settembre 2021

Direttori/Dirigenti/Responsabili delle
Unità Organiche e Strutture
del CNR

Ai dipendenti del CNR

Loro Sedi

OGGETTO: Applicazione dei limiti retributivi – Modifica e sostituisce le Circolari 22/2019, 35/2019, 33/2020 e 35/2020.

La presente circolare modifica e sostituisce le circolari 22/2019, 35/2019, 33/2020 e 35/2020 in materia di “Applicazione dei limiti retributivi a carico delle finanze pubbliche”.

La normativa di riferimento rimane la seguente:

- artt. 23-bis e 23-ter D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011;
- DPCM 23 marzo 2012;
- art. 1 commi 471, 472, 473, 474 L. 147 del 27 dicembre 2013;
- Successive modifiche all’art. 23-ter dall’art. 13 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, dalla L. 89 del 23 giugno 2014;
- Art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, comma 14, L. 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e parere Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica Ufficio per i Concorsi e il reclutamento del 04/06/2021;
- Circolare PCM-DFP n. 8/2012 del 3 agosto 2012;
- Circolare PCM-DFP n. 3/2014 del 18 marzo 2014;
- Circolare PCM-DFP n. 6/2014 del 4 dicembre 2014;
- Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8/2015 del 02/02/2015;

1. Ambito applicativo dell’art. 23-ter, comma 1, “Limite massimo riferito al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione” e comma 2 “Limite del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito”.

L’articolo 23-ter, comma 1, del D.L. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011, **ha fissato il trattamento economico annuo omnicomprensivo di “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma**

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, incluso il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, **stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione**. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno”.

In applicazione del suddetto articolo è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, recante il *"Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali"*, definito dagli artt. 1 e 3.

L'art. 23-ter è stato successivamente modificato dall'art. 13 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, dalla L. 89 del 23 giugno 2014, che recita: **“A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, è fissato in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente**. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter, contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo”.

A rettifica della circolare n. 35/2020 del CNR, in riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8/2015 del 02/02/2015, si evidenzia quanto segue:

...omissis...

“relativamente al tetto retributivo di cui all'art. 23-ter, comma 1, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 in ordine al quale sono state fornite alcune indicazioni con la menzionata circolare n. 2/2013, si segnalano le innovazioni introdotte in merito alla misura e all'ambito di applicazione dello stesso dall'articolo 1, commi da 471 a 475, della legge n. 147/2013 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014. Per effetto delle citate disposizioni, rispetto alla precedente disciplina, il tetto retributivo in parola, così come definito dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 in attuazione del citato articolo 23-ter, comma 1, (trattamento economico annuo complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione), è ridotto, con effetto dal 1° maggio 2014, a 240.000 euro annui lordi (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014) e si applica, non più solo agli emolumenti o retribuzioni complessivamente considerati connessi a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni statali

(così come definite dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, elaborata d'intesa con questo Ministero), **ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001**, ma anche, a quelli derivanti da rapporti di lavoro con le altre amministrazioni pubbliche non riconducibili all'ambito statale ma comunque ricomprese nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/01 (esempio: Università, Regioni, enti del SSN, enti pubblici regionali, enti locali, Camere di Commercio ecc.), con le Autorità amministrative indipendenti e con gli enti pubblici economici nonché agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle medesime amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle autorità amministrative indipendenti, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. In quest'ultima fattispecie rientrano a titolo esemplificativo gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le citate nuove disposizioni in materia hanno sostanzialmente confermato quanto già previsto dall'articolo 23-ter circa la necessità di computare le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni pubbliche. **Vanno tuttavia ricomprese in tale computo, per effetto di quanto previsto dal richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014, anche le somme comunque erogate all'interessato a carico di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.** Conseguentemente, nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme in questione, **si ritiene rientrino**, in coerenza anche con quanto specificato nella citata circolare n. 8/2012, **tutti gli emolumenti percepiti dagli interessati nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza, nonché, gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e delle società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.**

...omissis...

“Si segnala, inoltre, che le innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto-legge n. 66/2014 **incidono anche sui destinatari del comma 2** del medesimo articolo 23-ter, ricomprendendo sostanzialmente nell'ambito applicativo dell'ulteriore limite retributivo ivi previsto **tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, delle autorità amministrative indipendenti e degli enti pubblici economici che sia chiamato a svolgere - conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza** - funzioni direttive, dirigenziali equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso una delle

predette amministrazioni. In ordine ai restanti aspetti applicativi si ritiene resti confermato quanto previsto dall'articolo 4 del richiamato D.P.C.M 23 marzo 2012 e dalle indicazioni di dettaglio contenute nella circolare n. 8/2012 della Funzione Pubblica”.

...omissis...

“Il nuovo limite retributivo di 240.000 euro annui lordi, per effetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 66/2014, si applica, con la medesima decorrenza del 1° maggio 2014, anche ai soggetti destinatari dell’articolo 1, comma 489, della legge di stabilità 2014, secondo il quale ai titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco Istat di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedono il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter”.

Alla luce di quanto espresso nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8/2015 del 02/02/2015 e vista la normativa di settore, si evidenzia:

- in merito al comma 2 dell’art. 23-ter soprarichiamato esso si applica: *“al personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”;*
- il quadro sinottico in materia di limiti a carico delle finanze pubbliche - All. 1 alla presente circolare.

2. Disposizioni in materia di limiti retributivi previste dall’art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, comma 14, Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e parere Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica Ufficio per i Concorsi e il reclutamento del 04/06/2021.

Si rappresenta in questa sede che con la Legge in argomento, all’art. 3, comma 14 si dispone inoltre che:

“Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)”.

Con tale intervento normativo il Legislatore ha inteso ricomprendere le attività concorsuali tra le attività svolte nell'ambito delle attività di servizio a tutti gli effetti di legge (giuridici ed economici) qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti ai sensi dell'art. 3, comma 13 della medesima Legge. Ciò premesso, pertanto, tali attività debbono essere considerate al di fuori dei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, conseguentemente, superando anche il limite collegato all'omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti disposto dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (fermo restante il limite dei 240.000 euro annui).

3. Conclusioni.

Si rappresenta che l'Amministrazione, così come ottemperato nel corso dell'esercizio 2019 e 2020, sta operando le opportune verifiche in materia di limiti retributivi a carico delle pubbliche finanze e sono in corso le attività di migrazione della procedura INTRANET alla procedura SIPER a cui tutti i dipendenti sono chiamati ad adempiere secondo le disposizioni annualmente comunicate.

Per quanto premesso, al fine di garantire la corretta e puntuale applicazione della citata normativa, si invitano i Dirigenti/Direttori/Responsabili a dare massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

All. 1 Quadro sinottico